

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2318 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum comunicata dalla Spagna a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2016) 8414]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La società Syngenta Crop Protection AG («il richiedente») ha trasmesso alla Spagna domande complete per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse dall'Irlanda per quanto riguarda i rodenticidi contenenti il principio attivo brodifacoum («i prodotti»). L'Irlanda ha autorizzato tali prodotti come rodenticidi per uso in ambienti interni, all'esterno intorno agli edifici e nelle fognature da parte di professionisti e di professionisti qualificati, nonché per uso in ambienti interni ed esterni intorno agli edifici da parte del grande pubblico.
- (2) A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Spagna ha proposto al richiedente di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni da rilasciare in Spagna e ha proposto di restringere l'uso dei prodotti unicamente a professionisti qualificati e in ambienti interni. L'obiettivo di queste restrizioni è la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di prevenire incidenti di avvelenamento primario e secondario per gli animali non bersaglio come conseguenza delle proprietà pericolose del brodifacoum, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile.
- (3) Il richiedente ha contestato le restrizioni proposte, ritenendo tali misure non sufficientemente giustificate in base ai motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. In data 18 aprile 2016 la Spagna ha quindi informato la Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
- (4) In linea con le condizioni imposte per l'approvazione del brodifacoum nella direttiva 2010/10/UE della Commissione ⁽²⁾, le autorizzazioni di biocidi contenenti brodifacoum sono subordinate a tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili al fine di limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente. Tali misure possono includere, tra l'altro, la restrizione al solo uso professionale o restrizioni riguardanti la zona d'uso dei prodotti.
- (5) La Commissione osserva che la proposta della Spagna fa parte di una serie di misure nazionali di attenuazione del rischio relativa ai rodenticidi anticoagulanti che è stata comunicata alla Commissione nel 2012 nel quadro delle discussioni sulle misure di riduzione del rischio applicate dagli Stati membri nel corso della procedura di autorizzazione dei biocidi rodenticidi anticoagulanti.
- (6) Per quanto riguarda la restrizione a professionisti qualificati unicamente, la Commissione osserva che questa categoria di utilizzatori è ritenuta in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze che le consentono di valutare i rischi dell'uso di rodenticidi sugli animali non bersaglio. Tale categoria di utilizzatori è quindi considerata in grado di decidere quale rodenticida è necessario per controllare un'infestazione avendo l'impatto più basso possibile sull'ambiente.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacoum come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GUL 37 del 10.2.2010, pag. 44).